

Illegittimo diniego di ampliamento di un parco eolico già esistente per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma regionale

T.A.R. Sardegna, Sez. II 16 novembre 2015, n. 1125 - Scano, pres.; Manca, est. - Comune di Perdasdefogu (avv. Lai) c. Regione Sardegna (avv.ti Parisi, Ledda) ed a.

Ambiente - Progetto di ampliamento di un parco eolico - Diniego di avvio della valutazione d'impatto ambientale - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Ritenuto, in fatto

che con ordinanza T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 3 marzo 2014, n. 192, i giudizi relativi ai ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, sono stati sospesi nelle more della decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Sardegna, 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), pendente dinanzi alla Corte Costituzionale per effetto del ricorso in via principale proposto dallo Stato in sede di impugnazione della predetta legge regionale (ricorso n. 25 del 2013, pubblicato sulla G.U.R.I. del 20 marzo 2013, n. 12);

che con sentenza 16 luglio 2014, n. 199, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25/2012 cit.;

che, quanto alla compiuta esposizione delle vicende procedurali sottese ai ricorsi in epigrafe, si rinvia – anche ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo – alla citata ordinanza collegiale n. 192/2014;

che, a seguito della presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza, i ricorsi in epigrafe sono stati chiamati all'udienza pubblica del 7 ottobre 2015 e, su richiesta delle parti in sede di preliminari, trattenuti in decisione.

Considerato in diritto

che con il ricorso R.G. n. 318/2010 veniva impugnato il diniego di ampliamento del parco eolico già esistente nel Comune di Ulassai (di cui alla nota prot. 2301 del 27 gennaio 2010 della Regione autonoma della Sardegna); diniego fondato sul fatto che la localizzazione dell'ampliamento in zona E sarebbe stato incompatibile con le previsioni della L.R. 2/2007 come modificata dalla L.R. 3/2009 e con quelle dello Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici allegato alla DGR 3/17 del 16 gennaio 2009;

che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 224 del 2012, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);

che il T.A.R. Sardegna, con la sentenza della Sezione Prima, 1° agosto 2014, n. 695, ha annullato anche il citato studio approvato con la delibera della Giunta Regionale Sardegna n. 3/17 del 16 gennaio 2009;

che, alla luce di tali premesse, il ricorso R.G. n. 318/2010 deve essere accolto, con il conseguentemente annullamento degli atti impugnati;

che con il ricorso R.G. n. 319/2010, il medesimo diniego è stato impugnato dalla società Sardeolica s.r.l., che ha sollevato essenzialmente le medesime censure di cui al ricorso n. 318/2010; pertanto, anche il predetto ricorso deve essere accolto;

che, con riguardo ai ricorsi R.G. n. 787/2011, n. 788/2011, n. 843/2011 e n. 844/2011, proposto dai Comuni di Perdasdefogu e di Ulassai e dalla società Sardaolica s.r.l., sono stati impugnati i dinieghi relativi a due progetti di ampliamento da realizzare su aree diverse rispetto a quelle previste nell'originario progetto, aree nei territori dei due Comuni ricorrenti; dinieghi essenzialmente motivati (cfr. nota della Regione Sardegna prot. 1281 del 16.01.2013) con riguardo all'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 25/2012 (*«Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 è introdotto il seguente: “7-bis. La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:*

all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIIR di cui alla tabella B della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'interno delle aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro degli stessi;

– nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) del territorio regionale;

– nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;

– all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, e aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alla legge regionale n. 15 del 2010"»); e della deliberazione della G.R. n. 45/34 del 2012;
che in seguito alla sentenza 16 luglio 2014, n. 199, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25/2012 cit., anche i predetti dinieghi sono divenuti illegittimi;
che, in conclusione, i ricorsi in epigrafe debbono essere accolti per le ragioni sopra indicate;
che le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso il peculiare svolgimento delle vicende esaminate, soprattutto sotto il profilo processuale.

(Omissis)